DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1984

relativa ad un progetto d'aiuto del governo irlandese a favore di un produttore di filato di poliestere di Letterkenny

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(84/498/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dop aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, ai sensi dell'articolo 93, ed averne preso atto,

considerando quanto segue :

I

Il governo irlandese, con lettera del 22 dicembre 1983, notificava alla Commissione la propria intenzione di concedere un aiuto ad una società che aveva rilevato dal precedente proprietario l'impianto di produzione di filato di poliestere ubicato a Letterkenny. L'aiuto sarebbe stato concesso sotto forma di una sovvenzione pari a 2,9 milioni di £ Irl e sarebbe stato versato dall'Industrial Development Authority (IDA — Autorità per lo sviluppo industriale).

La Commissione, con telex del 12 gennaio 1984, chiedeva al governo irlandese ulteriori informazioni, che le venivano inoltrate il 19 ed il 30 gennaio 1984.

La Commissione, dopo aver esaminato il progetto d'aiuto, ritiene che quest'ultimo altererebbe le condizioni degli scambi fra gli Stati membri in misura contraria all'interesse comune e sarebbe quindi incompatibile con il mercato comune, soprattutto in un momento in cui altri produttori comunitari di fibre sintetiche, riducendo notevolmente le proprie capacità, intraprendono sforzi notevoli per adattarsi alla attuale situazione di mercato, caratterizzata da gravi problemi di sovraccapacità. La Commissione ritiene inoltre che l'aiuto non gioverebbe alla ristrutturazione dell'impianto di poliestere secondo la disciplina istituita dalla Commissione per le fibre sintetiche nel 1977, successivamente prorogata nel 1979, 1981 e 1983, poiché tale sovvenzione non porterebbe a nessuna riduzione delle capacità né contribuirebbe alla riconversione dell'impianto dalla produzione di fibre sintetiche ad altre attività. La Commissione ha pertanto avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE e con lettera dell'8 marzo 1984 ha invitato il governo irlandese a presentare le proprie osservazioni.

II

Il governo irlandese, nel presentare le proprie osservazioni a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, con lettera del 6 aprile e telex del 27 giugno 1984, ha sottolineato che l'aiuto di 2,9 milioni di £ Irl verrebbe concesso per investimenti pari a 5 milioni di £ Irl volti a migliorare la qualità di £ Irl del prodotto ed il controllo degli impianti ; che nessuna sovvenzione o altro aiuto di Stato sarebbe versato per la parte residua dell'investimento il quale ammonta complessivamente a 16,7 millioni di £ Irl ivi compreso l'acquisto dell'impianto di Letterkenny.

Il governo irlandese sostiene che l'aiuto previsto è conforme all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CEE perché destinato a favorire lo sviluppo economico della contea di Donegal ; che inoltre non comporterebbe nessun aumento delle capacità di produzione rispettando quindi la disciplina istituita per le fibre sintetiche.

Il governo irlandese ha inoltre informato la Commissione che la società in parola non era in grado di impegnarsi formalmente o per iscritto, seppure per un periodo limitato, a non aumentare le esistenti capacità di produzione di filato di poliestere dell'impianto di Letterkenny.

III

Il settore dei filati di poliestere è caratterizzato da un elevato volume di scambi e da una forte concorrenza fra gli Stati membri ; di conseguenza l'aiuto previsto dal governo irlandese rischia d'incidere sugli scambi e di falsare la concorrenza fra gli Stati membri, favorendo l'impresa di cui trattasi a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE.

L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti che soddisfano ai criteri da esso enunciati. Le deroghe a questa incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, precisano obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario. Tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuti. Tali deroghe, in particolare, si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione è in grado di stabilire che, in loro mancanza, il solo gioco delle forze del mercato non indurrebbe le imprese beneficiarie ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe.

La concessione del beneficio di tali deroghe ad aiuti che non contribuiscono alla realizzazione di uno dei suddetti obiettivi equivarrebbe a consentire perturbazioni degli scambi e distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri, senza che ciò sia giustificato da un interesse comunitario, accordando nel contempo indebiti vantaggi a taluni Stati membri.

Nell'applicare i principi summenzionati all'esame di singoli casi di aiuto, la Commissione deve accertare che esista da parte del beneficiario una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto ossia che l'aiuto è necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE. Quando non è possibile fornire tale dimostrazione, in particolare quando l'investimento verrebbe effettuato anche senza l'aiuto in questione, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe, ma è destinato a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa di cui trattasi. Nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto.

Le osservazioni di altri due Stati membri, un'associazione di imprese del settore e tre società presentate alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, hanno confermato la tesi della Commissione, sottolineando la difficile situazione dei produttori di filato di poliestere dovuta a problemi di sovraccapacità nonché la necessità di rispettare rigorosamente la disciplina stabilita per le fibre sintetiche, viste in particolare le poco promettenti prospettive di mercato; nelle osservazioni si sottolinea inoltre che l'aiuto in questione procurerebbe al produttore di filato di poliestere un illecito vantaggio concorrenziale nei confronti degli altri produttori della Comunità.

Il governo irlandese non è stato in grado di fornire né la Commissione di riscontrare alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione possiede i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE.

Nella Comunità esiste una sostanziale sovraccapacità di produzione di filato di poliestere; il mercato di questo prodotto ha subito riduzioni costanti fin dal 1978 e non vi sono segni di un'inversione di tendenza. Si stima che nel 1983, come negli anni precedenti, l'utilizzazione delle capacità fosse notevolmente al di sotto del 70 %; cioè ad un livello insufficiente per attuare con successo un'operazione economica. Di conseguenza, esiste una forte concorrenza fra i produttori comunitari di poliestere, la maggioranza dei quali continuano a subire gravi perdite con la produzione di poliestere a causa del livello estremamente basso dei prezzi, e sono pertanto necessarie nuove sostanziali riduzioni di capacità già convenute per il periodo che scade alla fine del 1985.

Il filato di poliestere fa parte della categoria di prodotti soggetti agli accordi industriali, i quali impongono la riduzione delle capacità, e alla disciplina istituita dalla Commissione per le fibre sintetiche nel 1977, successivamente prorogata nel 1979, nel 1981 e nel 1983. Gli accordi industriali ed il sistema comunitario di controllo degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche sono stati istituiti e prorogati in seguito all'esistenza di gravi ed incontestate sovraccapacità nel settore.

La Commissione, con lettera dell'8 agosto 1983, con la quale essa prorogava il sistema di controllo degli aiuti per un ulteriore periodo biennale con scadenza al 19 luglio 1985, dichiarava agli Stati membri che avrebbe espresso a priori un parere negativo nei confronti dei progetti di aiuti settoriali, regionali o generali, che avessero per effetto l'incremento delle capacità nette di produzione di società operanti nel settore; inoltre, la Commissione aveva rammentato agli Stati membri che essa avrebbe continuato a considerare favorevolmente i progetti di aiuti volti ad accelerare o ad agevolare il processo di conversione dalla produzione di fibre sintetiche ad altre attività o operazioni di ristrutturazione comportanti riduzioni di capacità.

Tutti gli aiuti al settore delle fibre sintetiche non soltanto devono soddisfare alle condizioni della disciplina istituita per le fibre sintetiche ma sono inoltre soggetti agli orientamenti stabiliti dalla Commissione nel 1971 e nel 1977 per gli aiuti all'industria tessile, a norma dei quali la concessione di aiuti agli investimenti deve essere subordinata a finalità di ristrutturazione e presuppone un contributo sostanziale del beneficiario al costo dell'operazione sovvenzionata.

Tuttavia gli investimenti previsti nella fattispecie sono destinati all'ammodernamento di un impianto obsoleto, quindi a fini che non possono essere definiti di ristrutturazione e che dovrebbero essere realizzati utilizzando i mezzi propri dell'impresa senza il contributo di aiuti di Stato, soprattutto visto che una cospicua percentuale della produzione dell'impianto viene esportata verso gli altri Stati membri.

Inoltre, l'apporto del potenziale beneficiario al costo dell'operazione sovvenzionata non può essere definito sostanziale poiché la sovvenzione proposta ammonta al 58 % degli investimenti totali. La Commissione si è altresì sempre opposta, in linea di massima, alla concessione di aiuti di funzionamento e ritiene che soprattutto nel settore tessile gli investimenti effettuati da un'impresa allo scopo di mantenere i propri livelli di attività senza procedere ad una ristrutturazione radicale non abbiano diritto a sovvenzioni.

Secondo il progetto d'investimento, la capacità dell'impianto di Letterkenny resterà invariata, ovverosia di 14 000 t all'anno, mentre la produzione aumenterà gradualmente, passando dalle attuali 10 000 t alla piena utilizzazione della capacità, quasi certamente a scapito dell'utilizzazione delle capacità da parte di altre imprese comunitarie, che subirà ulteriori riduzioni.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE, relative agli aiuti che agevolano lo sviluppo di talune regioni, va ricordato che il tenore di vita nella regione di Letterkenny è anormalmente basso e che la regione è caratterizzata da una grave sottoccupazione ai sensi della lettera a) dell'articolo summenzionato; tuttavia gli effetti settoriali degli aiuti regionali vanno controllati anche per le regioni più arretrate, motivo per il quale la Commissione deve analizzare la situazione economica e sociale tenendo conto dell'interesse comunitario. Nella situazione in cui si trova attualmente l'industria di cui trattasi e in cui probabilmente si troverà anche in futuro, gli investimenti per i quali si prevede una sovvenzione difficilmente potranno promuovere il ripristino dell'efficienza finanziaria ed economica dell'impianto di produzione garantendo il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

L'aiuto previsto quindi non agevolerà lo sviluppo economico della regione di Letterkenny ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE poiché non apporterà alla regione nessun aumento duraturo dei redditi né alcuna riduzione durevole dei livelli di disoccupazione, bensì rischia di falsare la concorrenza negli scambi intracomunitari senza dare in contropartita l'indispensabile contributo allo sviluppo regionale.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, la misura progettata non presenta caratteristiche che consentano di qualificarla un progetto di comune interesse europeo o un progetto destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, la cui realizzazione giustifica l'applicazione della suddetta deroga. L'aiuto d'altronde non è neppure finalizzato alla realizzazione di uno degli obiettivi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE.

Infine, se ci si riferisce alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE, a favore di « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », l'analisi dell'industria produttrice di poliestere nella Comunità dimostra che l'aiuto previsto, abbassando artificialmente i costi d'ammodernamento dell'impresa in questione, indebolirebbe la posizione competitiva degli altri produttori della Comunità con l'effetto di ridurre ulteriormente l'utilizzazione delle capacità e comprimere i prezzi a danno di quei produttori che sino ad ora sono riusciti a mantenere i loro livelli di attività grazie ad operazioni di ristrutturazione ed a miglioramenti della produttività intrapresi con le proprie risorse e che rischierebbero di essere esclusi dal mercato. L'aiuto proposto non può pertanto essere considerato tale da « agevolare lo sviluppo » e va rilevato inoltre che la produzione dell'impresa beneficiaria viene essenzialmente esportata verso altri Stati membri in un momento di flessione della domanda, per cui è alquanto improbabile che le condizioni degli scambi restino inalterate da una misura contraria al comune interesse quale l'aiuto in questione.

Alla luce di quanto sopra, il progetto di aiuto del governo irlandese non soddisfa alle condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda si astiene dall'attuare il proprio progetto, notificato alla Commissione con lettera del 22 dicembre 1983 della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, di concedere un aiuto pari a 2,9 milioni di £ Irl a favore di un investimento da parte di un produttore di filato di poliestere di Letterkenny.

Articolo 2

L'Irlanda informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione